



CITTA' di SARONNO
Provincia di Varese

SCHEMA DI ACCORDO CON LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARA

TRA

1. il Comune di SARONNO, in qualità di Ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese, in persona del Responsabile della CUC, domiciliato per la sua carica in P.zza della Repubblica n. 7 – Saronno (VA), il quale interviene nel presente atto in forza della determina dirigenziale n. 78/1067 del 03.10.2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente atto;

E

2. l'Educatore Statale "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA" di Milano, in persona del Rettore Prof. Ragusa Giorgio, domiciliato per la sua carica in Via passione, 12 Milano (Mi) 20122;

PREMESSO CHE

- a) il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche solo "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 (cfr. comma 1), mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il successivo 1° luglio 2023 (cfr. comma 2);
- b) l'art. 62, commi 1 e 2, del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (e, segnatamente, di importo inferiore a 140.000,00 euro), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Mepa - Consip Spa) e che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 dello stesso Codice;

- c) l'art.62, comma 6, del Codice prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e di lavori di importo superiore a 500.000,00 euro:
- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale unica di committenza qualificata;
 - ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art.3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificata e a stazioni appaltanti qualificate;
 - procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) l'art.1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 al Codice definisce la *“centrale di committenza”* come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce *“attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;
- e) l'art. 62, comma 9, del Codice stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- f) l'art.62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindi giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base di qualificazione di cui all'art.63, comma 2;

PREMESSO ALTRESI' CHE

l'Educaando Statale “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA” di Milano con nota prot. n. 4717 del 26.09.2025 ha chiesto la disponibilità della Centrale Unica di Committenza del Saronnese per lo svolgimento di procedure di gara per viaggi di istruzione, scambi culturali e stage linguistici.

TENUTO CONTO CHE

- La Centrale Unica di Committenza del Saronnese risulta iscritta nell'elenco ANAC con la qualificazione di cui all'art.63 comma 2 lett. c), livello L1 e SF1, disponibile allo svolgimento di attività per terzi;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1****OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, disciplina le modalità di espletamento di procedure di gara per viaggi di istruzione, scambi culturali e stage linguistici assegnata dall'Educando Statale "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA" di Milano ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 alla Centrale Unica di Committenza del Saronnese.

ART. 2**COMPETENZE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. Sono di competenza della Centrale Unica di Committenza:
 - a) la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) attraverso il Responsabile della fase di aggiudicazione della gara;
 - b) la redazione degli atti di gara: bando di gara, disciplinare di gara o la lettera di invito, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre e con il relativo Capitolato, adottati dal Responsabile di Progetto (RUP) dell'Ente convenzionato;
 - c) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
 - d) la nomina della commissione giudicatrice, ove prevista;
 - e) la proposta di aggiudicazione della gara e l'adozione degli atti a tal fine necessari;
 - f) la trasmissione al singolo Ente interessato delle risultanze della gara e di tutta la documentazione necessaria per la redazione della determina di aggiudicazione e per gli adempimenti conseguenti;
 - g) la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione con le modalità previste per la pubblicazione del bando, a seguito della comunicazione degli estremi della determina di aggiudicazione da parte dell'Ente interessato;

- h) la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti per la difesa in giudizio.

ART. 3

COMPETENZE DELL'ENTE

1. L'Ente sottoscrittore del presente Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occupa delle seguenti attività:
- nomina diretta del Responsabile Unico del Progetto per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - redazione e approvazione dei progetti esecutivi e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - trasmissione del verbale di validazione dei progetti di lavori ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - acquisire e trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP), se previsto;
 - adozione della determina a contrarre e la relativa trasmissione;
 - rispondere ai quesiti posti dai partecipanti alla gara (Faq);
 - individuazione dei membri della Commissione di gara e relativo impegno di spesa;
 - gestire la fase di verifica dell'anomalia e di congruità dell'offerta, le cui attività competono al RUP nominato dal singolo Ente convenzionato;
 - stipula del contratto d'appalto;
 - ogni adempimento relativo alla fase di esecuzione del contratto;
 - ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sul sito istituzionale dell'Ente;
 - ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione da parte del Responsabile Unico di Progetto in materia di schede da trasmettere agli Osservatori Regionali e all'ANAC a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 4

GESTIONE DELLE PROCEDURE D'APPALTO

1. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza della procedura di aggiudicazione ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre che contiene fra l'altro:
- la nomina diretta del Responsabile Unico del Progetto per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'appalto;

- la delega alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto;
 - la nomina del Responsabile CUC quale responsabile della fase di aggiudicazione;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - il quadro economico che dovrà comprendere gli incentivi di cui all'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - l'approvazione dei documenti tecnico-progettuali utili all'appalto quali ad esempio: Capitolato Speciale d'Appalto, P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), schema di contratto.
2. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dall'Ente e concordati in fase di affidamento della singola gara.
 3. Laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, la competenza è della Centrale Unica di Committenza.
 4. Dopo l'avvenuta proposta di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza consegna all'Ente tutti gli atti relativi alla procedura di gara per la successiva aggiudicazione e stipula del contratto.
 5. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Ente ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente stesso rimanendovi la centrale di committenza estranea.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese di procedura a carico dell'Ente saranno individuate nel quadro economico di progetto, alla voce "spese generali", e copriranno i seguenti costi:
 - a. Contributo ANAC per acquisizione del CIG;
 - b. Compartecipazione/contribuzione alle spese generali relative all'attività della CUC;
 - c. Eventuali oneri per i membri esterni della commissione di gara;
 - d. Incentivi di cui all'art. 45 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - e. eventuali altri oneri relativi alla procedura di gara previsti dalla relativa normativa.
2. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 1 lett. b), la compartecipazione/contribuzione della spesa da parte dell'Ente prevede:
 - a. una **quota fissa** pari ad €. 500,00

b. una **quota variabile** determinata in funzione della tipologia e dell'importo a base di gara della procedura attivata secondo le seguenti percentuali:

- **per lavori, servizi e forniture:** 0,2% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,4% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 500,00 ed una tariffa massima di € 7.000,00;
- **per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00:** tariffa fissa di € 100,00;
- **per le concessioni, il partenariato pubblico-privato e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:** 0,5% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 1.000,00 ed una tariffa massima di € 8.000,00;

3. Con riferimento a quanto indicato nel precedente punto 2 lett. d), la quota incentivi per la fase di cui all'allegato I.10 del Codice "Predisposizione dei documenti di gara" è pari al 13% del 2% dell'importo a base di gara.
4. La Centrale Unica di Committenza trasmette all'Ente il rendiconto economico relativo alle spese generali della procedura alla conclusione della stessa. L'Ente provvede al rimborso entro 60 gg. dal ricevimento del rendiconto.

ART. 6

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo, saranno risolte prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie, sono devolute alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni e delle misure richieste dal Regolamento U.E. n. 2016/679.
2. Il Comune di Saronno è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza, per le fasi da essa gestite.
3. L'Ente è titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione all'attività di gestione del contratto.

ART. 8

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Saronno.
2. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dell'Ente nelle fasi non gestite dalla CUC (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), ciascuna delle persone coinvolte nelle fasi sopraelencate è tenuta a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.
3. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti di Anac devono essere compiutamente effettuati da parte dell'Ente.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni di Legge in materia e alle norme nel Codice Civile.
2. Le clausole del presente atto recanti riferimenti al D. Lgs. n. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

ART. 10

STIPULA E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo viene stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale). È considerata data di sottoscrizione la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti. Per il presente Accordo si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - allegato B - punto 16 - e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Avv. Elena Maccoppi

IL RETTORE dell'Educando Statale "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA" di Milano

Prof. Giorgio Ragusa

(documento firmato digitalmente)